

31

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1863.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato. Averzani ed altri

nella tornata del 11. Genn. 1863.

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

Uffizi che non l'ammettono

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Data della lettura alla Camera 17. Genn. 1863.

" dello sviluppo { 21. Genn. 1863.
" della presa in considerazione



Progetto di Legge
presentato dai Signori Deputati

Avvona, Niccolini, Sines,
Brofferio, Macchi, De Luca.

B. V. Marsico

alla Camera Elettorale nella tornata del 10 Gennaio 1861.

16^a. Fra tutte gli avvenimenti memorabili e
tentativi operativi per redimere la nostra
Patria dall'infame giogo austriaco, e da quello
dei Circonvallati Nazionali, nessuno vi sarà che
non accordi la prima iniziativa l'indipendenza e
libertà al moto rivoluzionario Statuato dell'anno
1821 nell'alta, e 1820 nella bassa Italia.

Quel moto fu, che diede il primo poderoso
impulso al risveglio dei sentimenti patriottici
nella massa Italiana, la quale, non rifioriva
possibile di operare nuovi ed arditi moti, che di
fatto in fatto e di ornato in ornato ci condussero
all'alba dell'era gloriosa del 1848 in cui il Re
Carlo Alberto giudicando propizio il momento
promulgò lo Statuto che oggi felicemente ci
regola.

Ma vi sarà chi non riconosca che il patto fondamentale
di monarchia mantenuto per rara scelta di principi
e forte operanza di popolo ci abbia condotta in
mezzo a molta gloria d'armi e di bene civile
alla presente condizione della Patria per molti
secoli prima inaudite. Ebbene, o Signori,

perché alcuni fra quelli operatori del moto del 1820,
1820 in Italia traggono gli ultimi anni di loro vita
mendicando di porta in porta un misero pane?

Non diremo l'ingratitude nostra ha fatto ciò, ma
il tempo lontano, e l'opera immensa dell'unità della
patria alla quale lavorarono coll'annua spina di
fede non ci fecero ~~ciacchiera~~ di petri generosi
superstiti i quali han detto al riconoscimento nostro.

Nell'epoca qui sopra nominata della promulgazione dello
Statuto S. M. il Re Carlo Alberto emanava con data
18. Aprile 1848 un decreto di amnistia col quale non solo
ripristinava al governo dei loro Diritti civili tutti quei
valerosi liberali che per aver partecipato a quel generoso
moto avevano sofferto prigionia, condanna e lunghi
esigli, ma ammetteva a far valere i loro titoli alla
pensione di riposo tutti quelli che si trovavano opere
stati a quell'epoca uniti di Brevetto Regio la quale
provvedeva con altro Regio Decreto del 10. 8^{to} stesso
anno venne estesa a favore di questi brevettati a due
gradi cioè all'annetto di un grado per ogni dodici anni,
con tutto ciò mai nessuna menzione venne fatta, e
stanno al di là, mai neppure voce s'ebbe in difesa di
tante uomini benemeriti che al pari dei portinanti
con brevetto regio, si gettarono senza il pensiero del
pericolo e conseguenze gravi che loro potessero venire,
anima e corpo in quel memorando movimento - Eppoi
ebbero parimente a soffrire Disastri e sventure con rovina
dei loro interessi e carriera, nelle loro professioni ed
occupazioni, distinguendosi poi egualmente che tutti gli
altri nelle guerre sanguinarie ed accanite sostenute.

sostenuta in Spagna per amore di libertà! - Per questi
ripeto spesso che mai la voce in tutti questi anni
che scorse di quella nostra fortunata era del 1848
sino ad oggi e si lasciarono perire la maggior parte
in completa miseria senza che a loro sempre impartita
la benchè minima riconoscenza nazionale.

Permettete sino al dolore dall'ingrato abbandono
di questa classe d'individui e sotto i trofei della trionfante
e miserabile posizione del piccolissimo numero
dei tuttora sopravvissuti a quella gloriosa e commovente
epoca. I più giovani di quelli sopravvissuti gli anni
settanta, proporzionano a quest'onorevole camera
per riparazione a pro di questi superstiti, di una
tanta ommissione e ingiustizia, il seguente
progetto di legge:

Articolo 1^o

Quelle pelli Italiane i quali proparso provare
con documenti che in conseguenza della loro
partecipazione alla rivoluzione dell'anno 1820 e 1821
furono condannati, esiliati, o prigionieri, hanno
diritto ad una pensione annua vitalizia di lire
mille duecento -

Le vedove non rimarrate di quelli che per la loro
partecipazione a quella rivoluzione morirono in esilio
esilio o nell'prigionia ed altrettanto avranno
diritto alla stessa annua pensione di tremila
duecento come sta detto in quest'articolo,
Questo beneficio verrà esteso a quelle mogli che

sopravviviamo ai loro mariti contemplati nel presente progetto, conservando lo stato vedovile.

Articolo Secondo

Sono esclusi dal beneficio della presente legge tutti coloro i quali si trovano per qualunque titolo in possesso di una pensione o stipendio eguale o superiore a lire mille duecento.

Tutti coloro poi dei quali lo stipendio o pensione non raggiunge la somma di lire mille duecento avranno diritto ad una pensione di supplemento sino a raggiungere tale somma.

Articolo 3^o

Sono pure eccettuate dal beneficio di questa legge tutti quelli individui i quali benché aveano partecipato a quel voto, furono posteriormente incorsi in pena criminale per reati commessi e non aveano ottenuta la riabilitazione.

Una commissione di scrutinio scelta fra coloro che presero parte a quella deliberazione verrà nominata per esaminare i titoli dei reclamanti.